

## **IL COMITATO CONSULTIVO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Vista l'istanza della società con sede in presentata al Comitato in data \_\_\_\_\_ per il tramite della Direzione regionale delle entrate del Piemonte, volta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il preventivo parere in ordine al trattamento fiscale di un'operazione di scissione parziale non proporzionale.

Rilevato che l'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, non ha risposto alla preventiva richiesta di parere avanzata sulla medesima operazione dalla predetta Società in data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge n. 413 del 1991.

Udito il relatore dr. Francesco FRETTONI.

Premesso che, per quel che si ricava dalle indicazioni contenute nell'istanza:

la Società istante svolge principalmente attività di sistemazione idraulico-forestale, lavori stradali, di movimento terra, demolizioni, costruzione di acquedotti e fognature, produzione di calcestruzzi e dispone altresì di un consistente patrimonio immobiliare, in parte utilizzato direttamente come sede dell'attività ed in parte gestito attraverso locazione a terzi;

la compagine sociale è formata da tre soci, che possiedono, rispettivamente, il 70%, il 25% ed il 5% del capitale sociale;

in tale contesto si darebbe luogo ad una scissione parziale non proporzionale, a valori fiscali storici, che determinerebbe la nascita di due società beneficiarie (in nome collettivo) e la ripartizione fra queste del patrimonio immobiliare della scissa, mentre la società scissa continuerebbe a svolgere le altre attività d'impresa nella medesima, attuale compagine sociale;

una delle due società immobiliari beneficiarie (A) sarebbe partecipata dal primo e dal terzo socio (secondo ampiezza delle quote di capitale sociale possedute) della società scissa, l'altra società immobiliare beneficiaria (B) unicamente dal secondo socio della scissa;

il valore contabile netto del patrimonio immobiliare che andrebbe alla società beneficiaria A corrisponderebbe al 77% del valore dell'attuale patrimonio immobiliare della società scissa, mentre il valore del patrimonio immobiliare della società B sarebbe pari al 23%; il valore dei patrimoni immobiliari delle due società beneficiarie corrisponderebbe, dunque, approssimativamente, all'entità delle quote di capitale sociale della scissa attualmente possedute dai soci che parteciperebbero, rispettivamente, al capitale di A e al capitale di B;

le due società beneficiarie svolgerebbero attività imprenditoriale; la società A concederebbe in locazione a prezzi di mercato l'immobile sede della società scissa e sia A che B manterrebbero i contratti di locazione già in essere relativamente ad altri immobili;

i soci non intendono cedere, nel periodo successivo alla scissione, le partecipazioni nelle società beneficiarie;

con tale operazione di scissione si intende, in primo luogo, separare l'attività di gestione immobiliare dalle altre attività della società scissa e, in secondo luogo, differenziare fra le due

società beneficiarie la gestione del patrimonio immobiliare: il primo ed il terzo socio della scissa, infatti, attraverso la costituenda società beneficiaria A, amplierebbero l'attività immobiliare svolgendo anche attività edificatoria; il secondo socio della scissa, invece, tramite la società beneficiaria B, continuerebbe una gestione propriamente immobiliare.

Considerato che:

come più volte affermato da questo Comitato, la scissione, anche non proporzionale, è un'operazione fiscalmente neutrale e di per sé non elusiva ed inoltre, in particolare, il trasferimento del patrimonio immobiliare dalla società scissa, che continui l'attività imprenditoriale, a costituende società beneficiarie, con continuità di valori fiscali, non sottrae gli immobili al regime di impresa un'operazione di scissione societaria si caratterizza - e come tale è già stata intesa più volte da questo Comitato - come operazione di riorganizzazione aziendale, rispondente a determinate finalità e strategie imprenditoriali.

Osservato che, nel caso in esame:

la prospettata scissione parziale, mediante la costituzione delle due società immobiliari beneficiarie e la ripartizione fra queste del patrimonio immobiliare attualmente appartenente alla scissa, consentirebbe, in primo luogo, di separare l'attività immobiliare dalle altre attività d'impresa della società scissa e, in secondo luogo, di suddividere il patrimonio immobiliare della scissa fra le due società beneficiarie, in modo da consentire ai differenti soci di ciascuna di queste di gestire i diversi immobili secondo differenti criteri e strategie imprenditoriali;

i beni immobili (ceduti alle società beneficiarie) e gli altri beni (che resterebbero alla scissa) interessati dalla scissione continuerebbero ad essere oggetto di gestione imprenditoriale in forma societaria;

le quote di partecipazione nelle due società beneficiarie non verrebbero cedute a terzi (cessione, questa, che, pur producendo come effetto sostanziale il trasferimento della proprietà degli immobili, risulterebbe più vantaggiosa sul piano fiscale rispetto alla cessione diretta dei beni immobili) e non si profila una successiva liquidazione delle società beneficiarie, né il compimento di altri atti o negozi che possano concretizzare, complessivamente, un disegno elusivo;

l'operazione di scissione determinerebbe, dunque, non più che una ristrutturazione dell'attività d'impresa svolta in forma societaria, attraverso una sua maggiore articolazione e differenziazione: una società, la scissa, a compagine societaria immutata, continuerebbe a svolgere esclusivamente le attività imprenditoriali non immobiliari, mentre il suo attuale patrimonio immobiliare verrebbe gestito dalle due nuove società beneficiarie secondo logiche imprenditoriali diverse;

anche per la società beneficiaria B si prospetta (come civilisticamente necessario) una compagine pluripersonale, giacché è intendimento del terzo socio della scissa - che diverrebbe, a prima vista, unico socio della beneficiaria B - estendere la base societaria, facendo entrare in B figli e/o coniuge e procedendo ad un aumento del capitale sociale in sede di costituzione di tale società;

da un lato, quindi, l'operazione in esame risulta obiettivamente finalizzata alla realizzazione di situazioni giuridico-economiche propriamente riconducibili alle finalità tipiche di una scissione (parziale), dall'altro la situazione giuridico-economica che si verrebbe a realizzare appare adeguata alle finalità enunciate dell'operazione e non strumentale a soddisfare finalità proprie di altri atti o negozi giuridici, il cui compimento si rivelerebbe fiscalmente più oneroso per il contribuente.

Per quanto precede il Comitato esprime il seguente

**PARERE:**

l'operazione di scissione parziale non proporzionale in esame non presenta caratteri di elusività, in quanto sorretta da valide ragioni economiche e non rivolta all'aggiramento di norme tributarie, salvo che in concreto vengano posti in essere atti, fatti o negozi, diversi od ulteriori rispetto a quelli rappresentati nell'istanza, che incidano sulla struttura e/o sulle finalità dell'operazione, configurandone *ex post* un carattere elusivo.

Così deliberato in Roma, il 25 marzo 2004.